

CRITERI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

Sulla base di quanto indicato dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs 62/2017 e di quanto approvato nel Collegio docenti, vengono fissati i seguenti criteri di ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione:

- frequenza scolastica (di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato);
- giudizio del comportamento (non essere incorsi nella sanzione prevista dall'art. 4, commi 6 e 9 bis, del DPR 249/1998);
- acquisizione dei livelli essenziali negli apprendimenti. Si terrà conto del numero e della gravità di eventuali insufficienze nelle singole discipline, ma criterio determinante sarà la valutazione del percorso di miglioramento dell'alunno, dei progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza, dell'impegno profuso e dell'eventuale valutazione negativa sulla possibilità dell'alunno di affrontare proficuamente il percorso scolastico successivo.

Per quanto riguarda il solo Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, come stabilito dall'art. 7 c. 4 del D.Lgs 62/2017, la partecipazione alle prove Invalsi rappresenta requisito imprescindibile di ammissione.

Per la Scuola Primaria la non ammissione alla classe successiva (art.3, c.3D.lgs 62/2017) viene assunta all'unanimità; per la Scuola Secondaria di primo grado la decisione di non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione viene assunta a maggioranza (D.lgs. 62/2017 art.6; nota MIUR n. 741/2017 art. 2; nota MIUR 1865 del 10 ottobre 2017).